



Id. 14221
Pratica 5735/2009

Lugo, 20/10/2009

SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI

D E T E R M I N A Z I O N E N . 5 8 4

OGGETTO: Impegno di spesa per l'affidamento della difesa legale dell'Unione dei comuni allo studio legale degli Avvocati Claudio Cristoni e Gian Alberto Ferrerio di Bologna (ricorso TAR prot. 5735 del 25/09/2009).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con atto rogato dal Notaio Palmieri Vincenzo di Lugo rep. n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al n. 7598 - serie 1T è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna tra i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno;

- con delibera di C.U. n. 7 del 11.02.2009 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2009, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2009/2011, nonché sono stati individuati per ciascun capitolo di spesa gli assegnatari dei corrispondenti stanziamenti di bilancio e con delibera di C.U. n. 37 del 30.09.2009 la variazione al Bilancio 2009 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 19 del 19.02.2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2009 individuando nel Responsabile del Servizio Segreteria e Organi Istituzionali l'assegnatario del Capitolo 5626 - "Altre spese per servizi";

Esaminato il ricorso al TAR Emilia Romagna pervenuto in data 25/09/2009 prot. n.5735, promosso da R.F. dipendente del comune di Bagnacavallo, aderente all'Unione dei comuni della Bassa Romagna, in relazione al diniego di accesso agli atti espresso dalla Responsabile dell'Ufficio contenzioso del lavoro in data 5/03/2009 Prot.Ris. n.16 e successivo in data 9/07/2009 Prot.Ris n.64;

Ritenuto di dover costituire l'Unione nel suddetto giudizio innanzi al TAR, in conformità all'indirizzo espresso in tal senso dalla Giunta dell'Unione in data 15.10.2009;

Visti gli artt. 22 e segg. della legge 241/90;

Ritenuto di incaricare lo Studio Legale Cristoni – Ferrerio Via Garibaldi n. 1 Bologna a rappresentare e difendere l'Unione dei comuni, alla luce dell'ampia esperienza svolta nel ramo amministrativo locale;

Visto l'art. 30, comma 10, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Unione che recita : "Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs. 163/2006, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità;" ;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 9 della L. 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006;
- essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009;

Visto:

- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 comma 54 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Vista la quantificazione di spesa, comunicata dallo Studio Cristoni – Ferrerio di Bologna per complessivi € 2.000,00;

Dato atto che lo Studio legale si impegna a comunicare eventuali modifiche alla quantificazione degli onorari e spese della suddetta causa al fine di adeguare tempestivamente il relativo impegno;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;



Visti gli artt. 183, 191 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

- di costituire l'Unione dei comuni della Bassa Romagna nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna a seguito di ricorso pervenuto in data 25/09/2009 prot. n. 5735, promosso da R.F. dipendente del comune di Bagnacavallo, aderente all'Unione;
- di incaricare lo Studio Legale Cristoni – Ferrerio Via Garibaldi n. 1 Bologna a rappresentare e difendere l'Unione dei comuni nel suddetto giudizio;
- di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la somma di euro 2.000 al capitolo 5626 "Altre spese per servizi" del bilancio 2009 dell'Unione, giusto l'impegno n. 831;
- di dare atto che lo Studio legale si impegna a comunicare eventuali modifiche alla

- quantificazione degli onorari e spese della suddetta causa al fine di adeguare tempestivamente il relativo impegno;
- di precisare che si provvederà alla pubblicazione del presente incarico sul sito web dell'ente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Il Responsabile
Servizio Segreteria
Giorgio Piombini



DETERMINAZIONE N. 584 DEL 20/10/2009

OGGETTO: Impegno di spesa per l'affidamento della difesa legale dell'Unione dei comuni allo studio legale degli Avvocati Claudio Cristoni e Gian Alberto Ferrerio di Bologna (ricorso TAR prot. 5735 del 25/09/2009).

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

☒ esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

☐ non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

Lugo, 20/10/2009

Il Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e
Provveditorato
Dott. Daniele Girelli

